



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 72/08/CSP**

**SEGNALAZIONE DEL SENATORE ROBERTO MANZIONE E  
DELL'ARCHITETTO BRUNO DE VITA  
(UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI)  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 6 DELLA DELIBERAZIONE  
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DEL 28 FEBBRAIO 2008  
SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A  
(EMITTENTI RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del marzo 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la segnalazione del senatore Roberto Manzione e dell'architetto Bruno De Vita (candidato *premier*), in qualità di legali rappresentanti dell'Unione Democratica per i Consumatori, pervenuta in data 17 marzo 2008 (prot. n. 14950), nella quale si asserisce la presunta violazione della normativa vigente in materia di *par condicio* da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in quanto, nonostante la presentazione in ogni Regione di liste per partecipare alle prossime competizioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, sono stati attribuiti spazi limitati ai rappresentanti del soggetto politico denunciante nelle trasmissioni di approfondimento della società pubblica, ad eccezione di alcune presenze nei programmi "Porta a Porta", "Uno Mattina" e "Telecamere", privilegiandosi le formazioni politiche maggiori (in particolare PD e PDL), il tutto in palese violazione dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 17 marzo 2008, prot. n. 14997), pervenute in data 19 marzo successivo (prot. n. 15269), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'improcedibilità della denuncia e della richiesta di controdeduzioni, rileva, in particolare, che:

- la segnalazione in questione è inammissibile, in quanto mentre specifica i programmi ("Porta a Porta", "Uno Mattina" e "Telecamere") ai quali gli esponenti del soggetto politico denunciante hanno partecipato, fa riferimento esemplificativo e confusorio a programmi, anche non della Rai, in cui non vi sarebbe stata la presenza di detti esponenti, senza precisare per quale ragione la mancata partecipazione avrebbe leso una loro posizione giuridica protetta e muovendo, dunque, dall'erroneo presupposto di avere accesso a tutti i programmi appartenenti all'area dell'informazione;
- nel merito, quanto alle doglianze riferite a un presunto deficit di presenza di esponenti del denunciante in alcuni programmi appartenenti all'area dell'informazione, si sottolinea che la disciplina delle trasmissioni a diffusione sia nazionale che regionale nella fase successiva al termine ultimo per la presentazione delle candidature – come disciplinate dalla delibera della Commissione parlamentare di Vigilanza del 28 febbraio 2008 – prevede che la presenza dei soggetti politici legittimati a prendervi parte deve trovare giustificazione nell'esigenza di garantire il pluralismo, la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati all'attualità della cronaca, nonché l'obiettività e la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione;
- la valutazione del caso in esame non può prescindere dalla verifica della presenza degli esponenti dell'Unione Democratica per i Consumatori nei programmi appartenenti all'area dell'informazione complessivamente considerata in linea con l'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- quanto ai programmi di informazione, nella sentenza del 12 gennaio 2005, Tar Lazio, Sez. II, viene precisato che la presenza dei soggetti politici non va verificata sulla base di rigidi criteri cronometrici, bensì con riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata, in considerazione del legame che sussiste tra la presenza dei soggetti politici e i temi dell'attualità e della cronaca;
- una diversa soluzione inciderebbe sulla libertà imprenditoriale dell'editore e ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti, i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, in singoli e puntuali programmi o serie di programmi e non nell'intero complesso della programmazione informativa televisiva;
- nei programmi di informazione, quindi, gli esponenti politici sono chiamati ad intervenire in considerazione della rilevanza che l'opinione degli stessi può assumere nella soddisfazione delle esigenze, appunto, informative stabilite dall'emittente nell'esercizio della sua autonomia editoriale e in relazione all'interesse pubblico e alla rilevanza sociale dei fatti e degli eventi dell'attualità della cronaca (anche) politica;
- peraltro, in linea con il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la verifica circa la presenza dei soggetti politici nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non può prescindere dall'accertamento circa la tematica affrontata e/o approfondita con l'intervento di tali soggetti, atteso che il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale;
- in caso contrario, tale partecipazione deve trarre giustificazione nella più limitata esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti e eventi di carattere giornalistico legati all'attualità della cronaca (v. per tutte delibere AGCOM nn. 101/06/CSP del 26 maggio 2006 e 107/06/CSP dell'8 giugno 2006);
- come risulta per tabulas, dai dati di monitoraggio forniti dall'Osservatorio di Pavia - e come del resto affermato dagli stessi denunciati laddove sottolineano che vi è stata la presenza di propri rappresentanti nei programmi di approfondimento informativo quali "Porta a Porta", "Uno mattina" e "Telecamere" - è possibile verificare agevolmente che, nel brevissimo periodo di tempo considerato, si registra una sensibile presenza di esponenti dell'Unione Democratica per i Consumatori nei programmi di informazione (notiziari, rubriche e approfondimenti) della Rai, risultando dimostrato che, anche sotto il profilo quantitativo, la Rai ha rispettato i principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà, imparzialità e parità di trattamento nonché di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche;
- tale periodo di tempo, comunque, appare per nulla congruo al fine di consentire una attendibile valutazione della presenza dei soggetti politici nei programmi di informazione;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, riferite all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che la legge n. 28/00



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008 s'intendono per soggetti politici nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, nonché le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, limitatamente alle trasmissioni irradiate dalla stessa concessionaria esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, in quanto forza politica che ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti in via definitiva dal Ministero dell'Interno in data 20 marzo 2008, a seguito dell'espletamento della fase della riconsolazione delle liste, ricade nella previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica e alle edizioni dei telegiornali "Tg1", "Tg2" e "Tg3" risulta che nel periodo dal 10 marzo 2008 fino al 17 marzo 2008 sono stati ospitati rappresentanti del soggetto politico denunciante nella trasmissioni di approfondimento "Porta a Porta", ricondotto sotto la testata giornalistica TG1, del 10 marzo 2008 (sen. Roberto Manzione con un tempo di parola di sedici minuti), "Uno Mattina", ricondotto sotto la testata giornalistica TG1, del 13 marzo seguente (l'architetto Bruno De Vita con un tempo di parola di cinque minuti e cinquantanove secondi) e "Telecamere", ricondotto sotto la testata giornalistica TG3, del 16 marzo successivo (sen. Willer Bordon con un tempo di parola di otto minuti e cinquantanove secondi), mentre nessuna presenza degli esponenti è stata registrata nei programmi di approfondimento informativo ricondotti sotto la testata giornalistica del TG2, e che, inoltre, sono stati attribuiti ai rappresentanti del soggetto denunciante nei telegiornali "Tg1", "Tg2" e "Tg3" tempi di parola pari, rispettivamente a quindici secondi, trentaquattro secondi e ventisei secondi;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione è contenuta nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nell'articolo 4, comma 4, della deliberazione approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 20 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 6 della successiva deliberazione del 28 febbraio 2008, il quale prevede che qualora nei medesimi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico – elettorali, essi sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici ed, inoltre, che i notiziari debbono garantire la presenza dei soggetti politici competitori, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dai dati forniti dall'Isimm Ricerche con riferimento ai programmi di approfondimento "Porta a Porta" del 10 marzo 2008, "Uno Mattina" del 13 marzo seguente e "Telecamere" del 16 marzo successivo risulta che il soggetto politico denunciante è stato adeguatamente presente con uno spazio complessivo pari a trenta minuti e cinquantotto secondi, mentre nessuna presenza è stata registrata nei programmi ricondotti sotto la testata giornalistica del TG2 ;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che nel periodo compreso tra la data di presentazione di presentazione delle candidature per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (10 marzo 2008) e il 17 marzo 2008, sono state registrate esigue presenze del soggetto politico denunciante nelle edizioni del telegiornale “Tg1”, “Tg2” e “Tg3”, così da determinare uno squilibrio informativo nella ripartizione dei tempi di parola a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione dei propri programmi elettorali e candidature ;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nelle testate giornalistiche “Tg1”, “Tg2” e “Tg3”, nel periodo compreso tra il 10 marzo 2008 e il 17 marzo successivo, nei confronti degli esponenti dell'Unione Democratica per i Consumatori, adeguata presenza relativa alla presentazione delle candidature, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, ed, in particolare, la più ampia ed equilibrata presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa deliberazione e la parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 4, comma 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008, i cui criteri sono richiamati anche dalla successiva deliberazione della medesima Commissione del 28 febbraio 2008, il quale prevede che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 20, comma 15 della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 16, comma 1 della delibera n. 42/8/CSP del 4 marzo 2008;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino , relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, cap. 00187:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile di ciascuno dei notiziari Tg1, Tg2 e Tg3, e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

provvedimento, servizi di informazione con adeguata partecipazione del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

2. di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori nei programmi di approfondimento diffusi sotto la testata TG 2 , nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera viene trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola